

Calendario delle operazioni elettorali

10 marzo 2024

La presente pubblicazione contiene le scadenze dei principali adempimenti e divieti previsti per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo a partire dal 50° giorno antecedente quello delle elezioni.

Il calendario è stato redatto al solo fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni elettorali del 10 marzo 2024. Restano, quindi, invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi che disciplinano il procedimento elettorale.

Questo documento è pubblicato nell'home page della Regione Abruzzo e sarà tempestivamente aggiornato in caso di nuove modifiche.

Nel medesimo sito è altresì pubblicata la normativa statale e regionale di riferimento.

Calendario

	Data	Giorni ante voto
20	Gennaio sabato	50°
21	Gennaio domenica	49°
22	Gennaio lunedì	48°
23	Gennaio martedì	47°
24	Gennaio mercoledì	46°
25	Gennaio giovedì	45°
26	Gennaio venerdì	44°
27	Gennaio sabato	43°
28	Gennaio domenica	42°
29	Gennaio lunedì	41°
30	Gennaio martedì	40°
31	Gennaio mercoledì	39°
1	Febbraio giovedì	38°
2	Febbraio venerdì	37°
3	Febbraio sabato	36°
4	Febbraio domenica	35°
5	Febbraio lunedì	34°
6	Febbraio martedì	33°
7	Febbraio mercoledì	32°
8	Febbraio giovedì	31°
9	Febbraio venerdì	30°
10	Febbraio sabato	29°
11	Febbraio domenica	28°
12	Febbraio lunedì	27°
13	Febbraio martedì	26°

	Data	Giorni ante voto
14	Febbraio mercoledì	25°
15	Febbraio giovedì	24°
16	Febbraio venerdì	23°
17	Febbraio sabato	22°
18	Febbraio domenica	21°
19	Febbraio lunedì	20°
20	Febbraio martedì	19°
21	Febbraio mercoledì	18°
22	Febbraio giovedì	17°
23	Febbraio venerdì	16°
24	Febbraio sabato	15°
25	Febbraio domenica	14°
26	Febbraio lunedì	13°
27	Febbraio <i>martedì</i>	12°
28	Febbraio mercoledì	11°
29	Febbraio giovedì	10°
1	Marzo venerdì	9°
2	Marzo sabato	8°
3	Marzo domenica	7°
4	Marzo lunedì	6°
5	Marzo martedì	5°
6	Marzo mercoledì	4 °
7	Marzo giovedì	3°
8	Marzo venerdì	2 °
9	Marzo sabato	1°

10 marzo 2024 domenica

Giorno di voto per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo

Scadenze dei principali adempimenti a partire dal 50° giorno antecedente quello delle votazioni

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo

domenica 10 marzo 2024

da venerdì 26 gennaio sino a venerdì 9 febbraio	Nei 15 giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste
 Periodo nel quale ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le listo candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici. 	
	(art. 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9) (art., 1, comma 400, lett. f) della Legge 27/12/2013, n. 147) (circolare Ministero dell'Interno n. 4/2014)
giovedì 25 gennaio	45° giorno antecedente quello della votazione

♦ Scade il termine:

per la **pubblicazione**, mediante affissione a cura del Sindaco **del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali** con i quali viene dato avviso agli elettori della data della votazione per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale (domenica 10 marzo 2024)

(art. 3, comma 6 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108)

♦ Scade il termine:

- a) per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali, per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
- b) per **l'iscrizione degli elettori** che abbiano trasferito la residenza nel comune;
 - (art. 32 del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni)
- c) per **le variazioni da apportare alle liste** in seguito al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un'altra sezione dello stesso comune.

 (art. 41 del predetto testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

♦ Inizia il periodo in cui:

 a) la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi

- politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le nosizioni politiche e i candidati che sono in competizione. (art. 4, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i)
- b) fino alla chiusura della campagna elettorale (cioè sino a tutto il 2° giorno antecedente quello della votazione, venerdì 8 marzo 2024) la trasmissione su mezzi radio televisivi dei messaggi di propaganda pubblicità o comunicazione politica, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'art. 4 della L.28/2000. (art. 4, comma 9 della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i)
- c) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè sino a venerdì 8 marzo 2024) gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità tra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dalla Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. (art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i.)
- d) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè sino a venerdì 8 marzo 2024) sono ammessi soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
 - 1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
 - 2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
 - 3) pubblicazioni di confronto tra più candidati; (art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i)
- e) fino alla chiusura delle operazioni di votazione (cioè sino alle ore 23 di domenica 10 marzo 2024) è vietato fornire, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva **indicazioni di** voto o manifestare le proprie preferenze di voto. (art. 5, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i))
- f) fino alla chiusura delle operazioni di votazione (cioè sino alle ore 23 di domenica 10 marzo 2024) è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche lo svolgimento di attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. [art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i))
- g) fino alla chiusura delle operazioni di votazione (cioè sino alle ore 23 di domenica 10 marzo 2024) nelle trasmissioni informative radiofoniche e televisive, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali nonché degli Enti locali, deve essere tale da garantire il rispetto del pluralismo, della parità di trattamento, dell'obiettività, dell'imparzialità e dell'equità.

(art. 1, comma 5, e art. 20, comma 1, della legge 515 del 10 dicembre 1993) (art. 11 - quater, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n.28) (art. 3 della legge 6 novembre 2003 n. 313) (art. 4, del DM. 08 aprile 2004 - Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo)

3° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali da parte del Sindaco domenica 28 gennaio (42° giorno antecedente quello della votazione)

Scade il termine entro cui:

il Presidente di ciascun Tribunale, nella cui giurisdizione si trova il capoluogo di provincia, costituisce l'Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni regionali.

(art. 8, comma 1, della Legge 17 febbraio 1968, n. 108) (art. 11 Legge regionale 2 aprile 2013, n. 9)

martedì 30 Gennaio

5° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali da parte del Sindaco (40° giorno antecedente quello della votazione)

♦ Scade il termine entro cui:

il Presidente della Corte d'appello di L'Aquila costituisce l'Ufficio centrale regionale per le elezioni regionali.

(art. 8, comma 3 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108) (art. 11 Legge regionale 2 aprile 2013, n. 9)

da martedì 30 gennaio sino a lunedì 19 febbraio

Dal 40° al 20° giorno antecedente quello della votazione

Scade il termine entro cui:

l'elettore che intende votare nel proprio domicilio, avendone i requisiti **deve presentare domanda al Sindaco** del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

(art.1, comma 3, del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1 convertito con Legge 27 gennaio 2006, n. 22 e s.m.i.)

domenica 4 febbraio

10° giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali da parte del Sindaco (35° giorno antecedente quello della votazione)

♦ Scade il termine:

per l'Ufficiale elettorale, per **compilare un elenco, in triplice copia, dei cittadini che**, pur essendo compresi nelle liste elettorali, **non avranno compiuto il 18° anno di età** nel giorno della votazione.

(art. 33, primo comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

il Sindaco trasmette una copia dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale la quale depenna, dalle liste sezionali destinate alla votazione, i nominativi dei cittadini compresi in tale elenco. La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio; la terza copia è depositata nella segreteria del comune.

(art. 33, secondo e terzo comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

da martedì 6 febbraio sino a giovedì 8 febbraio

Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione

La Giunta comunale delimita e ripartisce gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, che saranno effettuate da parte di coloro che partecipano alla consultazione elettorale con proprie liste. (artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

giovedì 8 febbraio

31° giorno antecedente quello della votazione

♦ Scade il termine entro il quale:

La Giunta comunale delimita e ripartisce gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla consultazione elettorale con proprie liste.

(art. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

venerdì 9 febbraio

30° giorno antecedente quello della votazione

♦ Ore 8.00 — Inizia la presentazione:

- delle **candidature a Presidente della Giunta regionale** all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello dell'Aquila; a tale scopo gli uffici rimangono aperti dalle ore otto alle ore venti.

(art. 3 e art. 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9)

 delle liste per ogni circoscrizione dei candidati agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

(art. 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9)

♦ Scade il termine entro il quale:

 la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali gli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età ovvero per riacquisto del diritto elettorale in seguito alla cessazione delle cause ostative.

(art. 32 del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

♦ Inizia il periodo:

di propaganda elettorale.

(legge 212/1956)

 di divieto di svolgere propaganda elettorale luminosa a carattere fisso – ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi – e ogni forma di propaganda luminosa mobile, il lancio o il getto di volantini, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall'art. 7, comma 2 della Legge 130/1975;

(art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

♦ Inizia la facoltà:

di **tenere riunioni e comizi elettorali** senza il preventivo avviso al Questore

(art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

sabato 10 febbraio

29° giorno antecedente quello della votazione

- ♦ Ore 12.00 Scade il termine per la presentazione:
- delle candidature a Presidente della Giunta regionale all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello dell'Aquila

(art. 3 e art. 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9)

 delle liste per ogni circoscrizione dei candidati agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia;

(art. 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9)

♦ Ore 24.00 (cioè entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature a Presidente e per la presentazione delle liste dei candidati) - Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale deve trasmettere all'Ufficio centrale regionale le liste dei candidati, per l'eventuale cancellazione delle candidature, che eccedano il numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione.

(art. 12 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

domenica 11 febbraio

28° giorno antecedente quello della votazione

◆ Entro le ore 12.00 (entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale) — Scade il termine entro cui:

l'Ufficio centrale regionale procede all'esame e alla ammissione delle candidature.

(art. 3, comma 9 e art. 13 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

♦ Entro le ore 12.00 (entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati) — Scade il termine entro cui:

l'Ufficio centrale regionale, sentiti i rappresentanti di lista cancella le candidature eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e le rinvia, così modificate agli Uffici centrali circoscrizionali.

(art. 12 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

◆ Entro le ore 12.00 (entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati) — Scade il termine entro cui:

l'**Ufficio centrale circoscrizionale** verifica:

- a) se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, della L.R. 9/2013 (in ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina) e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;
- b) dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lett. a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1, co 4;
- c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'art. 12, comma 8, lett. e) (contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza o contrassegni riproducenti immagini e soggetti di natura religiosa);

- d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 12, comma 8, lett. c) della L.R. 9/2013 (dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000 e s.m.i. attestante l'insussistenza della cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 235/2012) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'art. 12, comma 8);
- e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;
- f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista presentata nella circoscrizione;
- g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'art. 12, comma 8, lett. f) della L.R. 9/2013 (dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della candidatura ai sensi dell'art. 3, comma 5, L.R. 9/2013 (dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste))

(art. 13 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

♦ Entro la stessa sera:

i delegati di ogni lista possono prendere cognizione delle contestazioni mosse dall'Ufficio centrale circoscrizionale nonché delle modificazioni che il medesimo abbia apportato alla rispettiva lista;

(art. 13 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

lunedì 12 febbraio

27° giorno antecedente quello della votazione

♦ Ore 9.00:

l'**Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi** per ascoltare, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per deliberare seduta stante;

(art. 13 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

♦ Nella stessa giornata:

l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica le proprie decisioni ai delegati di ogni lista;

(art. 13 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

♦ Entro 24 ore dalla comunicazione di tali decisioni:

i **delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale** contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza, depositando il ricorso entro detto

termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale;

(art. 13 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

♦ Nella stessa giornata:

l'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni:

(art. 13 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

mercoledì 14 febbraio

20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali (25° giorno antecedente quello della votazione)

♦ Scade il termine entro il quale:

ciascun comune spedisce agli elettori residenti all'estero la cartolina – avviso recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione.

(art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

da mercoledì 14 febbraio sino a lunedì 19 febbraio

Dal 25° al 20° giorno antecedente quello della votazione

La Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, nomina alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, un numero di scrutatori, per ogni sezione elettorale del Comune, scelti tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione.

(art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

entro mercoledì 14 febbraio

nei due giorni successivi a quello che segue il termine di scadenza per l'esame delle candidature presentate per le elezioni regionali. (25° giorno antecedente quello della votazione)

♦ L'Ufficio centrale regionale:

decide sui ricorsi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali relativi alle liste

(art. 13 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

entro giovedì 15 febbraio

Entro 24 ore dalla decisione da prendersi nei due giorni successivi a quello che segue il termine di scadenza per l'esame delle candidature presentate per le elezioni regionali.
(24° giorno antecedente quello della votazione)

♦ L'Ufficio centrale regionale

comunica entro 24 ore **le decisioni ai ricorrenti** e agli Uffici centrali circoscrizionali.

(art. 13, della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

da domenica 18 febbraio sino a venerdì 8 marzo

Dal 21° al 2° giorno antecedente quello della votazione

Stampa delle schede di votazione per le elezioni regionali e controllo dei quantitativi, confezionamento dei pacchi delle schede sezione per sezione e loro recapito ai Comuni interessati alle elezioni. (Istruzioni ministeriali)

Lunedì 12 febbraio
ovvero
martedì 13 febbraio

Scadenza del termine per la presentazione del ricorso (27° giorno antecedente la votazione)

Termine per la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale (se presentato reclamo)

(26° giorno antecedente quello della votazione)

L'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) assegna un numero a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse secondo l'ordine del sorteggio dei rettangoli di ciascuna lista effettuato alla presenza dei delegati di lista;
- b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione secondo l'ordine del sorteggio dei rettangoli di ciascuna lista effettuato alla presenza dei delegati di lista:
- c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate:
- d) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente a quello di votazione;
- e) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio

(art. 14 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

sabato 24 febbraio

15° giorno antecedente quello della votazione

Scade il termine entro il quale:

a) il sindaco cura l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici del manifesto recante le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal

(art. 14 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

b) apportare alle liste elettorali le variazioni per morte degli elettori:

(art. 32 del testo unico 223/1967)

c) il **sindaco**, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, notifica la nomina a coloro che sono stati sorteggiati scrutatori di seggio elettorale; i sorteggiati come scrutatori devono comunicare al sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l'eventuale rinuncia all'incarico indicando il grave impedimento ostativo, entro 48 ore dalla notifica della nomina.

(art. 6, comma 3 della legge 95/1989)

domenica 25 febbraio

14° giorno antecedente quello della votazione

Scade il termine entro il quale i partiti politici e i movimenti politici pubblicano nel proprio sito internet i curriculum vitae di ciascun candidato e il relativo certificato del casellario giudiziale (art. 1, comma 14 della legge 9 gennaio 2019, n. 3)

da sabato 24 febbraio – sino a domenica 10 marzo	Dal 15° giorno al giorno di chiusura delle operazioni di votazione
	◆ periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori anche se i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto (art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28)
giovedì 29 febbraio	10° giorno antecedente quello della votazione
	◆ Scade il termine entro cui l'Ufficiale elettorale del Comune inoltra alla Commissione elettorale circondariale le eventuali proposte di variazione di sede degli Uffici elettorali di sezione in conseguenza di sopravvenute e gravi circostanze. (art. 38, terzo comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)
sabato 2 marzo	8° giorno antecedente quello della votazione
	◆ Scade il termine entro cui il presidente della Commissione elettorale circondariale invia, al Sindaco di ciascun Comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione. (art. 18, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni locali approvato con decreto de Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 570)
domenica 3 marzo	7° aiorno antecedente auello della votazione

domenica 3 marzo

7° giorno antecedente quello della votazione

◆ Scade il termine entro il quale la Regione deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata « Elezioni trasparenti » del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, già pubblicati, in precedenza, nel sito internet del partito, movimento politico o lista.

(art. 1, comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n. 3)

martedì 5 marzo

5° giorno antecedente quello della votazione

◆Scade il termine entro cui la Commissione elettorale circondariale decide sulle eventuali proposte, pervenute dagli Ufficiali elettorali comunali, per la variazione della sede degli Uffici elettorali di sezione.

(art. 38, terzo comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

da venerdì 8 marzo – sino a domenica 10 marzo	Dal 2° giorno antecedente quello della votazione sino al giorno della votazione compreso ◆ Periodo durante il quale gli uffici elettorali comunali restano aperti dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna di duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro. (art. 1, comma 400, lett. g) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147)
giovedì 7 marzo –	3° giorno antecedente quello della votazione
	Scade il termine entro il quale: a) il sindaco notifica agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave

- a) il sindaco notifica agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento;
 (art. 6, comma 4, della legge 95/1989)
- b) gli elettori ricoverati in luoghi di cura devono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (termine ordinatorio); (art 10, comma 2, L.R. 2 aprile 2013; art. 42 del DPR 16 maggio 1960 n. 570)
- c) gli elettori detenuti aventi diritto al voto devono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione; (art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136)
- d) l'Ufficio centrale regionale trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni seggio elettorale l'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare i rappresentanti, presso ogni seggio, delle liste dei candidati;

♦ Scade il termine:

per la presentazione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste regionali e provinciali dei candidati alle elezioni regionali presso i singoli seggi elettorali. Decorso tale termine, le designazioni possono essere comunicate direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione. (art. 35, secondo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570, così modificato dall' art. 38-bis, comma 2, lett. c), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108)

venerdì 8 marzo - 2° giorno antecedente quello della votazione
--

♦ Scade il termine entro il quale:

la Prefettura consegna ai Sindaci le cassettine contenenti i timbri per le sezioni elettorali e i pacchi con le schede per la votazione per le elezioni regionali, nonché il materiale occorrente per i seggi elettorali (istruzioni ministeriali)

Scade il termine entro il quale:

la Commissione elettorale circondariale può variare le liste degli elettori di ogni sezione in conseguenza di errori materiali di

scritturazione o omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali.

(art. 40, sesto comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

♦ Il sindaco

pubblica il manifesto con il quale dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi degli Uffici elettorali di sezione.

(art. 38, quarto comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

♦ Scade il termine entro il quale

il **sindaco del comune** nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, ovvero nel luogo di detenzione in cui sono ospitati, **deve**:

- a) **includere i nominativi degli elettori** richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali;
- b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione del loro nome negli elenchi di cui alla lettera a).

(art. 42, terzo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)

sabato 9 marzo

giorno antecedente quello della votazione

♦ Inizia il divieto

di effettuare, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione:

- a) i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- c) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale.

(art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

♦ Scade il termine entro il quale

i naviganti (marittimi e aviatori), che si trovano fuori del Comune di iscrizione elettorale per ragioni di imbarco, possono presentare la richiesta di votare per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale nel comune in cui si trovano.

(art. 50, secondo comma, del TU delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con DPR 30 marzo 1957, n. 361)

♦ Prima dell'insediamento del seggio:

Consegna ai presidenti di seggio, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, nonché degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura, dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, degli elenchi degli elettori che hanno richiesto di votare nel proprio domicilio e degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.

(art. 27, primo comma, del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 570)

(artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136) (art. 10 Legge regionale 2/4/2013 n. 9)

♦ Ore 16.00 —

Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione da parte del Presidente

(art. 47 del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)

Autenticazione delle schede di votazione, mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna;

Apertura del plico contenente il bollo della sezione ed apposizione del timbro nell'apposito spazio situato nella facciata esterna delle schede di votazione.

(art. 47 del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)

♦ All'atto dell'insediamento del seggio

il **Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione**, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di ricovero; analogamente, il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di detenzione.

(art. 44, primo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570) (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136) (art. 10 Legge regionale 2/4/2013 n. 9)

♦ Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione presso la sezione medesima dei rappresentanti delle liste regionali e provinciali per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, se non sono stati già presentati al segretario comunale.

(art. 35, secondo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570 così modificato dall' art. 38-bis, comma 2, lett. c), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108)

domenica 10 marzo

giorno della votazione

♦ Sono vietati:

- a) **ogni forma di propaganda** entro il raggio di **duecento metri** dall'ingresso delle sezioni elettorali;
- b) i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- c) la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- d) **la diffusione di trasmissioni radio-televisive** di propaganda elettorale;

(art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Domenica 10 marzo

giorno di votazione

♦ Prima dell'inizio della votazione

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione, presso la sezione medesima, dei rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni regionali se non sono stati già presentati al segretario comunale.

(art. 35, secondo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)

♦ Il presidente

alle ore 7.00, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle ore 23.00 della stessa giornata

(art. 48, primo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570; art. 1, comma 399, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147)

♦ Ore 23,00

Il presidente del seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio.

(art. 51, primo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)

♦ Immediatamente dopo la chiusura della votazione

Il presidente svolge le operazioni di riscontro del numero dei votanti e procede al conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta per accertare che il loro numero corrisponda con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato.

(art. 53 del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)

(art. 53 del T.U. n. 361/1957)

♦ Appena compiute le operazioni di riscontro

Cominciano le operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza alcuna interruzione e devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio

(art. 20, secondo comma, lettere b e c, L. n. 108/1968) (art. 2, primo comma, lett. c) D.L. n. 161/1976) (art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132)

♦ Al termine delle operazioni relative allo scrutinio

Il Presidente di seggio procede alla chiusura del verbale e alla formazione dei plichi per la trasmissione agli uffici competenti degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

(artt. 59, 63 e 68 del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570) (art. 1, comma 399, L. 27 dicembre 2013 n. 147)